

## LA GENESI DEL PROCEDIMENTO FORMULARE

1. — Recensire quest'opera non appena fu pubblicata, cioè nel 1946 (vol. XXIV delle *Pubbl. Ist. dir. rom. Univ. Roma*), sarebbe stato per me, estimatore ed amico del Carrelli, un dovere; un dovere, aggiungo, materialmente facile ad adempiersi perché del libro avevo seguito assai da vicino, tra il '40 e il '43, genesi e sviluppi, attraverso le frequenti conversazioni con l'a., che al tema dedicava allora la sua gelosa e assorbente passione. Ho taciuto sin oggi (e ancor oggi, confesso, esita la mia penna a scrivere queste righe) perché sovrastato ed oppresso dalla tragedia dell'immatura ed ingiusta fine dell'amico, proditoriamente stroncato da conscia mitraglia barbara (mi si perdoni l'eco dell'« inconscia zagaglia » carducciana), il 10 settembre 1943, all'alba di quei nuovi tempi, in cui aveva tanto sperato e per la cui realizzazione abbbiam poi saputo che cospirava nobilmente, con altri pochi, pochissimi, da anni.

L'opera postuma di Odoardo Carrelli è stata pubblicata, con cura e con amore, dal suo Maestro, Vincenzo Arangio-Ruiz, la cui commossa *Prefazione* (p. IX-XVII) si conclude con queste parole assai significative: « Il libro . . . viene a buon punto, anche se dovesse servire soltanto a suscitare nuovo fervore di indagini e non — come fermamente io credo — a pronunciare sulla semisecolare controversia la parola definitiva ». Il volume consta di una *Introduzione*, di cinque capitoli e di alcune *Conclusioni riassuntive*.

A) Nella *Introduzione* (1-5) viene impostato il tema della ricerca, il quale non è propriamente quello della ricostruzione della genesi della procedura formulare, ma è, anzi tutto e sopra tutto, come ben nota anche l'Arangio-Ruiz (XVII), quello di definire la natura giuridica del *iudicium* e la funzione della *litis contestatio* e del *iussum iudicandi* nel processo privato dell'epoca classica: dunque di prendere posi-

\* In *SDHI.* 15 (1949) 231 ss. *Rc.* a CARRELLI O., *La genesi del procedimento formulare* (Milano 1946) p. XX-240.

zione tra gli opposti indirizzi dottrinali, che fanno capo, rispettivamente, al Keller e al Wlassak. La lettura delle *Conclusioni* (233-237) è quella che vale a giustificare il titolo del libro, ponendo nel contempo in risalto l'originalità ed i meriti della ricerca. L'a., infatti, ha ben visto che la via verso una soluzione rassicurante del problema non può essere costituita che da una trattazione esauriente della storia della procedura formulare, dalle origini alla *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a. C. ed oltre. Ed i risultati, che egli ci offre, sono, in sintesi, questi: a) mentre la procedura delle *legis actiones* aveva carattere essenzialmente privatistico, essendo derivata dall'arbitrato puramente privato, carattere essenzialmente pubblicistico ebbe la procedura *per formulas*, sorta davanti al tribunale del *praetor peregrinus*; b) il processo formulare anteriore alla *lex Aebutia* era imperniato sull'*imperium* del *praetor peregrinus*, il quale decideva se e quale *iudicium dare* (cioè concedere) all'attore, costringeva indirettamente (con minacce di rappresaglie) il convenuto a *iudicium accipere* dall'attore (cioè a scriverne il testo sotto dettatura di questo), stabiliva il novero delle persone tra cui le parti potessero scegliere i giudici e infine, con unico *decretum*, *iudicium dabat* ai contendenti e *iudicare iubebat* ai *recuperatores*: tale procedura spiega la genesi della categoria dei *iudicia imperio continentia*, ai quali fu del tutto estraneo l'elemento della *litis contestatio* tra le parti; c) la *lex Aebutia*, autorizzando il *praetor urbanus* ad usare la procedura formulare anche in ordine alle ipotesi previste dal *ius civile* (che passarono a costituire la categoria dei *iudicia legitima in ius*), dette la stura alla formazione di un « procedimento ibrido », nel quale « la formula, che sino a quel momento era stata il testo dell'istruzione del magistrato al giudice, pur conservando detta funzione, diventò contemporaneamente il testo del contratto fra le parti » (235); d) successivamente alla *lex Aebutia*, la *litis contestatio* (testo del contratto fra le parti nei *iudicia legitima*) fu estesa anche ai *iudicia imperio continentia* e ai nuovi *iudicia legitima in factum*, ma senza il riconoscimento dell'effetto estintivo del rapporto giuridico sostanziale e con efficacia sempre limitata alla sussistenza in carica del magistrato concedente; ed è questo, appunto, secondo l'a., uno degli indizi fondamentali per la ricostruzione storica sopra riassunta.

Seguiamo ora più da vicino l'a., nello svolgimento della sua indagine.

B) I cap. I (7-16) e II (17-46) sono dedicati ad una valutazione critica d'insieme delle opposte dottrine del Keller e del Wlassak. La dottrina del Keller e dei molti suoi sostenitori di un tempo è liquidata in poche battute, data la ormai risaputa ed evidentissima erroneità della

concezione per cui, a beneficio del carattere imperativo delle parti, si riduce la *litis contestatio* ad un mero fatto cronologico del processo *in iure*: « der ideelle Endpunkt » di quella fase procedurale. Molto maggior spazio l'a. dedica alla esposizione della teoria del Wlassak, oggi quasi unanimemente accolta, e ad una prima valutazione critica di essa, condotta sulla base di quel che gli sembra tuttora vitale nella dottrina kelleriana. I cardini del sistema del Wlassak, nella sua formulazione piú perfezionata, sono, come è noto: la identificazione nella *litis contestatio* di un contratto fra le parti; la concezione della formula (o, per meglio dire, del *iudicium*) come il testo di tale contratto, che il magistrato, constatata la rispondenza al modello edittale (la *formula* in senso proprio), autorizza ad esibire al giudice scelto dalle parti (*iudicium dare*); l'ipotesi di un separato e successivo *iussum iudicandi* rivolto al giudice dal magistrato, per conferirgli il potere-dovere di emettere la *sententia*. Ora l'a. mette in luce come tutta questa costruzione non sia fondata su prove di immediata evidenza; come, in particolare, la natura contrattuale della *litis contestatio* possa in ipotesi agevolmente conciliarsi con il concetto kelleriano di *iudicium* (istruzione del magistrato all'*iudex privatus*), supponendosi (secondo quanto già da tempo aveva fatto l'Arangio-Ruiz) che l'accordo tra le parti fosse ricevuto e fatto proprio dal magistrato; e come, insomma, sia necessario un rinnovato esame delle attività definite dalle fonti come « *iudicium dare* » e « *iudicare iubere* » per metterne in evidenza il significato classico e la formazione storica.

C) Della definizione e della storia del « *iudicium dare* » tratta il cap. III (47-119). L'a. esclude che tale espressione significasse, come vuole il Wlassak, la pura e semplice autorizzazione alle parti di riversare il loro accordo sul giudice e sui termini della lite in un *iudicium* corrispondente ad una delle *formulae* dell'albo: « *dare* » significa concedere e consegnare, e dunque « *iudicium dare* » dovette esprimere la concessione alle parti di un *iudicium*, l'approvazione in merito di esso, nonché spesso la materiale consegna del testo formulare all'attore, affinché lo dettasse al convenuto. Lo confermerebbero alcuni argomenti testuali (52-66: *Lex Rubria* 20.19 ss., 31 ss.; Gai 4.37, 110-111, 35, 116, 118, 139), ma sopra tutto lo conferma la storia del procedimento formulare, in ordine a cui già si è riassunto *sub A*) il pensiero dell'a., il quale afferma (75) che « gli autori, che come il Wlassak, il Wenger e il Betti, . . . pur ammettendo che i giudizi, che si svolgevano avanti ad esso [il *praetor peregrinus*], fossero fondati sull'*imperium* del magistrato e non sulla *iurisdictio*, pur ammettendo che proprio in questo tribunale avesse avuto origine la procedura *per formulas*, insistono nell'affermare che questa

si deve considerare opera delle parti e non del magistrato, il quale si sarebbe limitato a controllare e ad approvare la redazione attuata in contraddittorio tra le parti, cadono in una contraddizione sin troppo facile a mettere in luce». Nel processo formulare preesisteva la *litis contestatio*, se pure esisteva, altro non era che l'espressione della necessità della presenza *in iure* di ambedue le parti, attore e convenuto, per la scelta dei *recuperatores* o del *iudex*: solo dopo la emanazione della *lex Aebutia*, relativamente ai *iudicia legitima in ius*, confluirono nella *litis contestatio* il vecchio carattere privatistico di contratto fra le parti (imposto dalla derivazione di questi *iudicia* dalle *legis actiones*) e il nuovo carattere pubblicistico della impostazione autoritativa del processo ad opera del magistrato (proprio della procedura *per formulas*).

D) Nel cap. IV (21-183) l'a. si domanda se il *iussum iudicandi*, necessario per impegnare il giudice, fosse insito nella formula, come ha ritenuto il Keller, o facesse parte di un distinto e successivo *decretum*, come ha sostenuto il Wlassak. Egli denuncia, anzi tutto, l'insufficienza degli argomenti testuali addotti dal Wlassak in favore della propria tesi, analizzando *Lex Rubria*; *Fr. Atest.* 6-9; *Lex col. Gen. Iul.* 95; *Cic. in Verr.* 2.2.12, 30-31; *de leg.* 3.3.8 (126-155); crede, anzi (133 ss.), di poter dedurre dallo studio approfondito di una formulazione della *Lex Rubria* (« *in ea verba iudicium dare itaque [o et] iudicare iubere* ») la prova che il magistrato, nell'atto di concedere alle parti il *iudicium* (« *in ea verba iudicium dare* »), impartiva il *iussus iudicandi* al giudice (« *in ea verba itaque iudicare iubere* »). Ciò posto, passa a chiedersi (155 ss.) « se, nello sviluppo che ha portato al procedimento formulare, debba ritenersi anteriore quell'aspetto del *iudicium* che si definisce come *iudicare iubere* o quell'altro aspetto sotto il quale lo si definisce come *iudicium dare*, se cioè il *iudicium* sia nato come contratto autorizzato o come testo d'istruzione ». Un rinnovato esame della genesi del procedimento formulare dal processo davanti il *praetor peregrinus* porta l'a. ad abbracciare la seconda soluzione e ad affermare addirittura che l'aver la *lex Iulia iudiciorum privatorum* considerato come termine iniziale per la pronuncia della *sententia* la *litis contestatio*, e non il *iussum iudicandi*, prova che questo era formulato prima del testo vero e proprio del *iudicium* e rende possibile l'ipotesi che gli editti magistratuali avessero la formulazione: « . . . *iudicium dabo (iudicareque iubebo) in haec verba rell.* ».

E) Il cap. V (185-231) rappresenta un corollario della dimostrazione e mira a provare, contro un assunto del Wlassak, che la redazione dei *iudicia* e la introduzione delle *formulae* non era effettuata dai giureconsulti, in veste di consulenti delle parti, ma dai magistrati, con il pa-

rere dei *consilia* di giuristi, di cui si circondavano. La grande influenza che i giurisperiti romani esercitarono sullo sviluppo del diritto non ha niente a che vedere, insomma, col carattere pubblico o privato del processo formulare.

2. — Il libro è scritto tutto nello stile scorrevole, a volte impetuoso e straripante, che era proprio dell'a. e del suo temperamento appassionato. Può darsi che, se avesse potuto rivederlo in bozze, l'a. lo avrebbe in qualche punto sfronato di ripetizioni o di apparenti contraddizioni, lo avrebbe perfezionato in altri punti e lo avrebbe tutto meglio coordinato nelle sue parti. Io non vedo, comunque, nel suo stato attuale una pecca degna di rilievo, perché non mi sento autorizzato a considerare una menda un certo modo di scrivere, sol perché divergente dai miei gusti, e perché, in ogni caso, apprezzo ed ammiro assai più un discorso senza pause, ma appunto per ciò vivo e palpitante, come è questo, che non alcune di quelle lezioni di anatomia sotto forma di libro, che sembrano andare per la maggiore. Del resto, nel suo stile potrei dire che il Carrelli ebbe una « *Musterformel* » di indiscussa grandezza, rappresentata proprio dallo stile del Wlassak.

Qui interessa la sostanza dell'opera. Può veramente dirsi con l'Arangio-Ruiz, che essa ha pronunciato la « parola definitiva » su una semi-secolare controversia? Rispondere di no, come io credo di dover rispondere, non equivale a diminuire i meriti dell'a., ma piuttosto smorzare un commovente empito sentimentale del suo Maestro. Chi mai degli uomini ha detto una parola definitiva su qualsivoglia argomento? Il grande pregio del libro del Carrelli sta, dunque, piuttosto nella valutazione che l'Arangio-Ruiz ne ha fatto a titolo di subordinata: sta nell'aver indicato nuove vie di indagini, nell'aver suscitato nuovi problemi, nell'attrarre invincibilmente il pensiero del lettore alla critica ed alla rimeditazione.

A mio parere, prescindendo dalla disamina di ogni questione non strettamente essenziale, la tesi dell'a. è fondamentalmente esatta, ma è traviata da un eccesso polemico contro la dottrina del Wlassak. Sostanzialmente esatto è quanto l'a. afferma (se non tutto quanto egli argomenta) relativamente al *iudicium dare*, e quindi al carattere non esclusivamente contrattuale del *iudicium*; inesatto è, invece, almeno in relazione all'età anteriore alla *lex Iulia iudiciorum privatorum*, quanto l'a. sostiene in ordine al *iudicare iubere*.

A) La tesi che il *iudicium dare* sia stato *ab initio* un atto di concessione magistratuale, cioè di approvazione in merito del *iudicium*, che l'attore avrebbe poi recitato al convenuto (nel che si concretava la *litis contesta-*

tio), sembra a me di gran lunga la più attendibile, anche se non tutti ammissibili sono gli argomenti addotti dall'a. a suo sostegno. A prescindere da ogni contrapposizione tra procedura formulare e procedura *per legis actiones* (di cui la ricostruzione accolta dall'a. è, per lo meno, assai dubbia), la tesi si regge, quanto al processo *per formulas*, su questi argomenti), a) il significato di dare = concedere, giustamente valorizzato dall'a. (che però non mi sembra da seguire nella illazione che *dare iudicium* fosse addirittura il consegnare materialmente il testo formulare all'attore); b) la possibilità pel magistrato di *denegare* il *iudicium* richiesto, la quale chiarisce che egli, volta a volta che i contendenti si presentavano a lui, effettuava una *causae cognitio* per stabilire se fosse equo o meno concedere la formula; c) la probabile genesi del procedimento formulare, che peraltro, come dirò subito, sembra doversi prospettare in modo alquanto difforme da quello supposto dall'a.

B) Per quanto riguarda la genesi del procedimento formulare, che è il « Leitmotiv » del libro, sarei d'accordo con l'autore solo sino ad un certo punto. D'accordo nel ritenere che il processo *per formulas* sia sorto nel tribunale del *praetor peregrinus*, d'accordo nel credere che i *iudicia* dati dal *praetor peregrinus* siano stati *imperio continentia*, d'accordo nell'opinare che i *iudicia imperio continentia* abbiano avuto manifestazioni esteriori « pubblicistiche » più marcate dei *iudicia legitima*; ma tutt'altro che d'accordo sarei nel pensare che i *iudicia imperio continentia* abbiano mai prescisso dalla volontà delle parti (cioè dalla *litis contestatio*) e che il procedimento davanti al *praetor peregrinus* si risolvesse, pertanto, nella imposizione di un certo *iudicium* al convenuto, nonché allo stesso attore, senza possibilità per ambedue (nemmeno per l'attore!) di decidere, quanto meno, sulla opportunità di rimettersi. Già il Pugliese [Rc., in AG. 133 (1946) 175 ss.] ha finemente criticato gli argomenti che l'a. tenta di dedurre da Gai 4.103-109, indicando inoltre un grave argomento contrario, che si ricava dalla sicura applicazione della nozione di *indefensio*, con tutte le sue conseguenze, anche ai *iudicia quae imperio continentur*. Aggiungerò che, chi tenga presente che il *praetor peregrinus* fu istituito, come è risaputo, dopo che già per molti anni le controversie *inter cives et peregrinos* si era tentato risolverle col sistema arbitrale, chi tenga presente ciò, non può non ritenere del tutto inverosimile che, ad un certo momento (242 a. C.?), Roma sia passata all'opposto sistema di rimettere inesorabilmente le sorti delle controversie all'arbitrio incontrollato del *praetor peregrinus*, sol che una parte avesse adito il tribunale di costui. È evidente, cioè, che proprio e sopra tutto per le controversie dedotte innanzi al *praetor peregrinus* (controversie, per di più, « nuove »: non previste da un

ordinamento giuridico, nè inizialmente prevedibili dallo stesso *edictum peregrinum*, che si formò e si accrebbe, come è ovvio, con lenta progressione, sulla base dei « precedenti » già consolidati), se da un lato fu indispensabile la cooperazione creativa del magistrato alla formazione del *iudicium*, fu d'altro lato, non meno indispensabile il concorso, alla formazione del *iudicium* stesso, della concorde volontà delle parti (cioè quel *dictare et accipere iudicium*, sotto il controllo del *praetor*, che si prese l'uso di chiamare, per esteriore analogia con la procedura delle *legis actiones*, in quanto « Endpunkt » della fase *in iure, litis contestatio*). Le quali mie considerazioni, se intaccano la fondatezza del processo storico ricostruito dall'a., non per ciò sminuiscono l'importanza della sua reazione alla dottrina del Wlassak, la quale è ancor più inverosimile nell'ipotizzare che il *praetor peregrinus* abbia potuto sin dagli inizi, e sopra tutto agli inizi, limitarsi a mettere lo spolvero di una sua autorizzazione di massima (a carattere cioè, per usate un termine a riflessi processualistici, di « delibazione ») sulle decisioni concordate tra le parti: proprio perché un *ius*, cui far riferimento, inizialmente non esisteva, è logico che il *praetor peregrinus* abbia di volta in volta, *causa cognita*, deciso se ed in che limiti *dare* alle parti il *iudicium* richiesto.

C) Non solo la genesi, ma anche gli sviluppi posteriori della procedura *per formulas* non mi sembra siano stati giustamente intravvisti, forse a causa dell'inammissibile punto di partenza, dall'a. Io sono convinto, al pari dell'a. (83 ss.), che il *praetor urbanus* abbia adottato la procedura *per formulas* prima ancora della *lex Aebutia*, al fine di impostare la risoluzione degli stessi tipi di controversie, che si presentavano davanti al *praetor peregrinus* (le controversie del cd. *ius gentium*), quando tali controversie insorgessero *inter cives*: strano sarebbe, invero, che tali contese non siano state ritenute deducibili *in ius* sino alla *lex Aebutia*, solo perché insorte fra cittadini romani, nè sembra verosimile che esse fossero dedotte innanzi al *praetor peregrinus*, se non altro perché sarebbero poi rimaste sempre di sua attribuzione, il che non risulta. La *lex Aebutia* trovò, dunque, presumibilmente, il *praetor urbanus* già « allenato » alla procedura formulare: il che ha la sua importanza per ritenere che, ove le parti scegliessero il processo *per formulas* (così come autorizzava la legge), tale processo, liberamente scelto, si svolgesse, anche in ordine ai *iudicia legitima in ius*, allo stesso modo del processo peregrino, e cioè sulla base del concorso della volontà delle parti con quella del magistrato. Non occorre, dunque, pensare con l'a. che, relativamente ai *iudicia legitima in ius*, ricalcati sulle *legis actiones*, siasi formato un « ibrido » tra il discutibile e discusso) carattere privatistico del processo arcaico ed il (non

meno discutibile e, per mio conto, inesistente) carattere esclusivamente pubblicistico del processo formulare preebuzio: la commistione di pubblico e privato era, infatti, già insita nel processo *per formulas*. Ma qui occorre vedere, approfondendo l'indagine storica, se siano poi in tutto errate le vedute del Wlassak sulla *datio iudicii*. Io credo invero che, con riguardo all'età classica, posteriormente alla *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a. C., il romanista austriaco non abbia errato nell'attribuire al *iudicium dare* una funzione nettamente subordinata alla volontà delle parti (sí che egli parla, con qualche nebulosità, di « autorizzazione »), ma abbia tutt'al più errato nell'attribuire carattere di dogma giuridico a quella che era essenzialmente una situazione di fatto. Occorre ricordare, per rendersi conto di ciò, che: la *lex Cornelia* del 67 a. C., stabilendo « *ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent* », diede un primo grave colpo alla discrezionalità dei magistrati, sottoponendo la *datio iudicii* degli stessi (almeno in ordine alle ipotesi formulate preventivamente nell'albo) al controllo delle parti, e per esse dei giureconsulti loro consulenti; la *lex Iulia iudiciorum privatorum*, togliendo alle parti la possibilità di far ricorso alle *legis actiones* anziché ai *iudicia legitima in ius*, implicitamente e praticamente le autorizzò a pretendere la concessione di questo o quel *iudicium*, là dove avrebbero prima potuto pronunciare questa o quella *legis actio*; la istituzione del *ius publice respondendi*, nel corso del sec. I d. C., ancor più diminuì, a beneficio delle parti e dei loro consulenti, l'autorità del magistrato, che divenne infine praticamente nulla col diffondersi successivo dei *rescripta principum*. Ecco il motivo per cui non solo i testi della compilazione (che potrebbero essere stati sfrondati dai giustiniani), ma lo stesso Gaio, scrittore del sec. II d. C., del *iudicium dare*, funzione ormai praticamente assorbita dalla *litis contestatio* delle parti, non fan mai parola: che non deve significare, peraltro, che la *datio iudicii* sia sparita anche dal punto di vista giuridico-formale.

D) E vengo, per concludere, a qualche breve considerazione sul problema del *iussus iudicandi*. In verità, le prove addotte dal Wlassak a sostegno della sua tesi son poche, ma buone (principalmente la *lex Rubria*), e già altri hanno provveduto [Pugliese, *rc. cit.*; Gioffredi, *Contributi allo studio del processo civile romano* (1947) 80 ss.] a mostrare l'inautenticità della controdimostrazione tentata dall'a. Tuttavia sembra pur necessario notare: che le prove esibite dal Wlassak sono tratte tutte da testi anteriori alla *lex Iulia iudiciorum privatorum* (17 a. C.); che non solo i frammenti dei *Digesta*, ma anche, ancora una volta, Gaio tace del *iudicare iubere*; che, infine, come ha posto in luce l'a., la *lex Iulia iudiciorum privatorum*, volendo limitare a 18 mesi il termine per la pronuncia della

*sententia* nei *iudicia legitima*, stabili che questo decorresse dal giorno della *litis contestatio*, e non da quello del presunto *iussus iudicandi*. Da questi elementi io credo sia corretto desumere, in via di ipotesi, che l'autonomo *iussus iudicandi*, originariamente richiesto ma, in fondo, non strettamente necessario, dato il carattere parzialmente pubblicistico del *iudicium*, finì per identificarsi praticamente con questo, anche forse perché solitamente scritto in calce ad esso: di modo che la *lex Iulia* passò a ritenerlo implicito nel fatto che le parti si fossero accordate sul *iudicium* dato dal magistrato (« implicito » nella *litis contestatio*, quindi nel testo del *iudicium* approvato dal magistrato; e non, si badi, « contenuto » in quel testo e perciò ritrovabile nell'una o nell'altra clausola di esso, come la *condemnatio* o la designazione del *iudex*).

E) In conclusione, io penso che la storia del procedimento formulare sia stata meglio (se non del tutto bene) vista dal Carrelli, sulla scorta dell'intuizione dell'Arangio-Ruiz, che non dal Wlassak e dai numerosi e autorevoli suoi seguaci. Essa può essere, se non erro, così brevemente sintetizzata: a) nel tribunale del *praetor peregrinus*, ove il processo formulare sorse, il magistrato e le parti concorrevano alla formazione del *iudicium*, che era, per dir così, « *actus trium personarum* », concesso dal pretore (*datio iudicii*), ma accettato pienamente fra le parti (*litis contestatio*): concordato e redatto il *iudicium*, il magistrato provvedeva, con *decretum* autonomo (probabilmente scritto in calce al *iudicium*), a impartire ai *recuperatores* o al *iudex unus* il *iussus iudicandi*; b) la stessa procedura si trasferì più tardi (per i *iudicia legitima*, ad opera della *lex Aebutia*) nel tribunale del *praetor urbanus*; c) la *lex Iulia iudiciorum privatorum*, considerando implicito il *iussus iudicandi* nel *iudicium (datum)*, eliminò il dovere di formularlo esplicitamente; d) la decadenza dei *magistratus* giurisdicenti in epoca classica portò inoltre a togliere valore pratico alla *datio iudicii* nei confronti della volontà delle parti.